

PREMESSA

di *Lucia Parlato*

I. La materia relativa alle impugnazioni è tra quelle che attraggono maggiormente l'interesse del legislatore, oltre che dell'interprete. Gli interventi normativi susseguitisi negli ultimi anni¹ sono stati costanti nell'attraversare la tematica, per lo più alla ricerca di soluzioni deflattive. La "riforma Cartabia" – tra legge delega (l. n. 134/2021) e correlato decreto legislativo (d.lgs. n. 150/2022) – nonché il successivo testo "integrativo" e "correttivo" (d.lgs. n. 31/2024) hanno mantenuto alta l'attenzione per questo ambito, paragonabile a un *palinsesto* in continuo aggiornamento: soggetto a ripetute "raschiature" e riscritture, secondo quanto corrisponde all'etimologia della parola derivante dal greco antico.

Bisogna domandarsi come si sia trasformata la fisionomia delle impugnazioni, nell'arco di un quadriennio così intenso. Ripercorrendo i cambiamenti introdotti, con le loro ragioni e criticità, l'opera mira a esaminarli senza sottrarli però a una lettura sistematica ad ampio raggio, essenziale per assicurare la necessaria considerazione di insieme.

II. Prima di illustrare il contenuto del volume, occorre indugiare su una ricognizione dei principali profili toccati dalle innovazioni, con riguardo al Libro IX del codice di procedura penale. Le trame generali, sottese alle manovre normative, si proiettano in vario modo sugli istituti qui esaminati la cui regolamentazione, mentre era in parte ancora in divenire, ha vissuto per il resto una prima stagione ermeneutica.

Particolarmente ispirata dall'obiettivo del risparmio di tempi ed energie giudiziarie, la "riforma Cartabia" ha mostrato di riporre aspettative sulla rivisitazione dei mezzi di doglianza, che sono stati destinatari di modifiche in via diretta e per il mutare o l'affermarsi di altri istituti (come, ad esempio, la giustizia comparativa).

¹L. 27 settembre 2021, n. 134; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31.

Accanto a questo intento di fondo, più evidente, ne sono emersi altri forse meno appariscenti ed espliciti. Hanno contribuito anch'essi a suggerire aggiustamenti della disciplina delle impugnazioni e sono riconducibili soprattutto a un nucleo comune, rappresentato dalla necessità di fissare punti fermi su questioni sviluppatasi in sede giurisprudenziale.

I due motivi conduttori così ricavati operano talvolta in maniera autonoma, talaltra in sinergia, incrociandosi in relazione ad alcune fattispecie.

Alla prima direttrice – correlata alle esigenze di economia processuale – è riconducibile una strategia a sua volta duplice, tesa a realizzare ora una deflazione in senso stretto, ora forme di accelerazione dell'*iter* processuale.

Un immediato alleggerimento del carico giudiziario viene perseguito tramite un lieve assottigliarsi dei casi di impugnabilità oggettiva, estendendo i già previsti limiti all'appellabilità. Aspirazioni deflattive sono sottese, altresì, sia alla c.d. improcedibilità cronologica *ex art. 344-bis c.p.p. tout court*, introdotta dalla l. n. 134/2021, sia alle sorti assegnate alle pretese civilistiche nei casi di operatività dell'istituto. Il tema relativo a dette pretese, già discusso con riguardo all'impugnazione per i soli interessi risarcitori o restitutori², è stato affrontato nel 2022 demandando al giudice civile la prosecuzione del procedimento.

Sul fronte dell'accelerazione processuale, il sistema introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 tende a valorizzare le potenzialità della tecnologia digitale e telematica per la formazione, la notificazione e il deposito degli atti, secondo logiche accolte nell'intero rito penale. Specifiche novità, però, sono dedicate proprio all'ambito delle impugnazioni, da proporre ora – secondo il riformato art. 582, comma 1, c.p.p. – con deposito telematico. Sempre ai fini di una maggiore speditezza del procedimento, si è inteso abbreviare il passo verso una decisione definitiva sulla competenza per territorio, agevolando l'impugnazione immediata dinanzi alla Corte di cassazione tramite una sorta di “rinvio pregiudiziale”. L'accelerazione, altresì, verte su scelte inerenti al giudizio di secondo grado, ripercorse dai “correttivi” successivi alla “riforma Cartabia” con il d.lgs. n. 31/2024. Tra gli istituti modificati rileva il c.d. concordato sui motivi d'appello che – sinora imbrigliato in ostacoli analoghi a quelli previsti per il “patteggiamento allargato” – risulta adesso più accessibile. Le potenzialità deflattive della fattispecie sono accentuate dalle scadenze fissate per il suo innesco, di quindici giorni prima dell'udienza, le quali mirano a evitare l'udienza stessa. E un'aggiuntiva opportunità di deflazione deriva dall'innesto, grazie ai citati “correttivi”, di un coordinamento con l'applicazione di pene sostitutive di cui all'art. 53 della l. n. 689/1981 come modificata dalla “riforma Cartabia”.

Le stesse ragioni ispiratrici, rivolte verso la speditezza processuale, sorreggono il sistema che predilige la celebrazione del giudizio di appello in udienza ca-

²Corte cost., 3 aprile 2019, n. 176; Corte EDU, 20 ottobre 2020, *Pasquini c. San Marino*.

merale con trattazione scritta. Ciò sebbene il coinvolgimento delle parti resti nella sfera della disponibilità di queste ultime, legittimate a chiedere la partecipazione all'udienza. Mentre, dal canto suo, il giudice può disporre anche *ex officio* la forma procedimentale "partecipata", comunque da prescegliere in determinate ipotesi. Una volta optato per la trattazione orale, il giudice stesso scioglie l'alternativa tra l'udienza pubblica e quella in camera di consiglio. Quest'ultima va privilegiata in diversi casi, come per l'appello inerente alla sentenza di giudizio abbreviato o avente a oggetto la natura o la specie della pena. Il contraddittorio cartolare, di converso, attua un sensibile risparmio di energie processuali anche in ragione dei termini da cui è cadenzato. In questa cornice, i "correttivi", cui si è fatto cenno, hanno introdotto la previsione di una possibile richiesta di partecipazione all'udienza, spettante al procuratore generale, in caso di appello del p.m. Per il giudizio di legittimità, una contrazione dei tempi è parimenti affidata alla regola della trattazione "in camera di consiglio". La scansione cronologica, dinanzi alla Corte di cassazione, corrisponde ora a un duplice rintocco: da un lato, i termini già previsti *ex art.* 611 c.p.p., dall'altro lato, quelli introdotti per i giudizi di legittimità da svolgere a norma dell'art. 127 c.p.p. In questo contesto, alle parti è consentito un breve lasso di tempo per chiedere la trattazione del ricorso in pubblica udienza o di partecipare al rito camerale.

La sfera delle impugnazioni, tuttavia, come osservato al principio, si è posta al centro delle modifiche anche per altre ragioni, in parte differenti e autonome rispetto al forte richiamo dell'economia processuale.

Il secondo tra i fili conduttori inizialmente individuati, rappresentato dalla generale propensione a porre fine a incertezze determinate da contrasti e orientamenti giurisprudenziali, raccoglie aspetti eterogenei.

Su questo fronte variegato, si avverte il proposito normativo di ristabilire le finalità dei singoli mezzi di gravame e, in particolare, del giudizio di appello, la cui struttura è mutata via via in cerca di maggiore sintonia con i principi del sistema accusatorio e le indicazioni sovranazionali. Nel proseguire un percorso interpretativo innescato dalla giurisprudenza interna ed "europea"³, nonché battuto dalla "riforma Orlando"⁴, la "riforma Cartabia" ha inteso tracciarne i margini. A conferma di una inclinazione per le istanze di economia processuale e la trattazione scritta – diffusamente manifestata – ha restituito forza alla principale funzione dell'appello, di critica della decisione impugnata.

³ V. le due sentenze Corte EDU, 5 luglio 2011, *Dan c. Moldavia*, e Corte EDU, 10 novembre 2020, *Dan c. Moldavia* (n. 2). Per una completa descrizione della parabola innescata dalla prima di esse, anche sul versante italiano, si rinvia tra i tanti a M.S. MORI, *A volte ritornano: Dan contro Moldavia e il cortocircuito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, tra principi consolidati e nuove tentazioni cartolari*, in www.giurisprudenzapenale.com, 1° dicembre 2020.

⁴ L. 23 giugno 2017, n. 103.

Nel dibattito emerso in proposito, un' autonoma questione aveva riguardato l'appello di sentenze pronunciate in giudizio abbreviato⁵. Si era affermata in giurisprudenza la tendenza a salvaguardare in secondo grado la riedizione della prova dichiarativa – in ragione del principio di immediatezza e della regola votata all'accertamento della responsabilità dell'accusato «al di là di ogni ragionevole dubbio»⁶ – anche a costo di appesantire l'*iter* segnato dal rito speciale celebrato senza integrazioni istruttorie. Tuttavia, un recente ridimensionamento dei suoi precedenti orientamenti, da parte della Corte europea, ha interessato proprio la prova orale acquisita in via cartolare in prima istanza, ai fini della condanna in appello di imputati in precedenza prosciolti⁷. E un contenimento delle ipotesi di rinnovazione probatoria, promosso dalla “Commissione Lattanzi”⁸, è stato perseguito anche dalla legge delega e dal legislatore delegato. Si è così approdati al nuovo art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p., che impone il ripetersi dell'elaborazione probatoria dichiarativa, su sollecitazione del p.m., solo se la prova in primo grado sia stata assunta in dibattimento o all'esito di integrazione disposta nel giudizio abbreviato.

La prevalenza nell'appello del modello di *revisio prioris instantiae*, sulle logiche del *novum iudicium*, costituisce una costante anche in relazione alla necessaria specificità dei motivi di doglianza, intesa in maniera sempre più rigorosa e a pena d'inammissibilità dell'impugnazione. La necessaria spiegazione analitica dei lamentati errori del provvedimento impugnato è oramai un consolidato onere dell'appellante, in base a una serie di conferme aperta dalle Sezioni unite⁹ e percorsa da modifiche normative nel 2017. Nel fugare possibili dubbi, la “riforma Cartabia” – attraverso il comma 1-*bis* dell'art. 581 c.p.p. – colpisce con la sanzione processuale la mancata specificità dei motivi se, “per ogni richiesta”, non siano enunciati “in forma puntuale ed esplicita” i “rilievi critici” relativi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, per i capi e i punti cui la doglianza si riferisce.

Nel quadro dei ritocchi all'appello si inserisce anche l'ulteriore tema dell'improcedibilità “cronologica”, di cui si è già fatta menzione, con le sue ricadute sui possibili interessi civili in campo e sull'eventuale confisca. Lo scenario inerente

⁵Tra le molte sentenze al riguardo, v. Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, n. 18620, Patalano, in *CED Cass.*, n. 269785.

⁶Corte cost., 23 maggio 2019, n. 124.

⁷Corte EDU, 25 marzo 2021, *Di Martino e Molinari c. Italia*, in *www.sistemapenale.it*, 18 maggio 2021, con nota di V. VASTA, *Overtuning in appello dell'assoluzione nel giudizio abbreviato: la decisione della Corte di Strasburgo sulla rinnovazione delle prove dichiarative*.

⁸Cfr. *Riforma del processo penale, del sistema sanzionatorio e della prescrizione del reato: la relazione finale della Commissione Lattanzi*, in *www.sistemapenale.it*, 25 maggio 2021.

⁹Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 8825, Galtelli, in *CED Cass.*, n. 268823.

Premessa

al superamento dei limiti di durata massima dei giudizi di impugnazione si diversifica dalla prescrizione anche in base alla collocazione sistematica della fattispecie, assimilata dal legislatore alle cause di improcedibilità. A fronte della richiamata improcedibilità, la prosecuzione del processo per le questioni indicate risulta ostacolata, anche al solo fine di un vaglio incidentale sulla responsabilità dell'imputato. Ne è derivata l'esigenza di preservare, nell'ipotesi di declaratoria ai sensi dell'art. 344-*bis* c.p.p., la possibilità di ottenere una pronuncia in secondo grado in ordine agli interessi civili e alle confische che siano stati oggetto della decisione di prime cure.

In relazione agli interessi civili, *ex art.* 578, comma 1-*bis*, c.p.p., se l'impugnazione è ammissibile, il giudice penale "rinvia" per la prosecuzione del giudizio al giudice o alla sezione civile "competente nello stesso grado". Il sistema così delineato si innesca non solo in caso di pronuncia in prima istanza di una condanna (anche generica) a restituzioni o risarcimento del danno, ma anche a seguito di qualsivoglia impugnazione della sentenza agli effetti civili.

In ordine alla confisca, la riforma del 2022 ha dato riscontro ai risultati di un *excursus* giurisprudenziale che aveva coinvolto la Corte europea, la Corte costituzionale nonché la Corte di cassazione a Sezioni unite¹⁰, per giungere ad affermare che l'adozione della misura debba presupporre, anche laddove formalmente l'imputato sia prosciolto, un accertamento della responsabilità quantomeno "sostanziale". Accertamento che non è sotteso alla pronuncia di improcedibilità, essendo estranea al vaglio per l'applicazione della misura. Ne è conseguita la scelta di cui all'art. 578-*ter*, comma 1, c.p.p., ai sensi del quale il giudice dell'impugnazione, dinanzi al maturare dell'improcedibilità *ex art.* 344-*bis* c.p.p., dispone la confisca soltanto se «la legge la prevede obbligatoriamente». E ciò «anche quando non è stata pronunciata condanna». In ogni altra ipotesi, di converso, il giudice medesimo si limita a revocare la confisca disposta in prima istanza, ordinando le conseguenti restituzioni. Non si può trascurare, tuttavia, che – alla luce dell'art. 578-*ter*, comma 2, c.p.p. – se i beni di cui è stata ordinata la confisca in primo grado sono sottoposti a sequestro, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare la c.d. improcedibilità cronologica, dispone la trasmissione degli atti alle autorità competenti a proporre le misure di prevenzione regolate dal c.d. codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011), per una valutazione dell'eventuale innesco del procedimento. Fermo restando che la misura ablativa originaria è destinata a decadere qualora il sequestro "di prevenzione" non venga applicato entro i termini previsti dal comma 3 dello stesso articolo.

¹⁰In particolare, Corte EDU, Grande Camera, 28 giugno 2018, *G.I.E.M. e altri c. Italia*; Corte cost., 14 gennaio 2015, n. 49; Cass., Sez. Un., 26 giugno 2015, n. 31617, in *Dir. pen. cont.*, 30 luglio 2015.

Ancora più discusso negli ultimi anni, ha meritato di essere riconsiderato anche il tema dell'assenza dell'accusato nel processo penale. L'assetto raggiunto dopo il mirato intervento normativo del 2014 aveva mostrato di vacillare soprattutto dinanzi alle argomentazioni espresse dalla Corte di cassazione, a Sezioni unite, nel ravvisare l'inadeguatezza della rete di presunzioni allora coniata¹¹. L'intento seguito adesso è, dunque, quello di circoscrivere la possibilità di procedere *in absentia* alle sole ipotesi di "certezza" della conoscenza dell'imputato circa la pendenza del processo, nonché di una sua "scelta volontaria e consapevole" di non partecipare. L'impegno riformatore ha attraversato l'intero rito penale, riservando all'autorità giurisdizionale maggiore discrezionalità nel decidere sull'assenza dell'accusato, come pure nel considerare quest'ultimo inconsapevole del giudizio di impugnazione in corso, in maniera da consentirgli l'uso dei rimedi che l'ordinamento riserva alla situazione in discorso.

Al fine di valutare la suddetta "certezza", si impone ora un ulteriore rigore dei requisiti formali sia dell'appello che del ricorso per cassazione. E ciò, soprattutto, attraverso il deposito ad opera delle parti private e dei difensori di una dichiarazione o elezione di domicilio, oggi reso necessario ai fini dell'impugnazione, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 581, comma 1-*ter*, c.p.p. Per la proposizione della doglianza dopo che il primo grado si sia svolto in assenza, ai sensi dell'art. 420-*bis*, commi 1-3, c.p.p., sempre a pena di inammissibilità bisogna che la predetta dichiarazione o elezione di domicilio sia stata rilasciata dopo la sentenza di prima istanza, nonché depositata insieme allo specifico mandato a impugnare. L'impegno del legislatore si è spinto sino a riconsiderare l'inquadramento della figura dell'imputato giudicato in assenza in primo grado, per la quale sono state delineate due diverse ipotesi. Corrispondono l'una all'errore del giudice di prime cure nel dichiarare l'assenza; l'altra alla dimostrazione di mancanza di "colpa" dell'accusato nel non esser riuscito a comunicare tempestivamente un impedimento o nell'aver conoscenza del processo. Alla prima causa consegue la nullità; alla seconda la restituzione nel termine per esercitare le facoltà da cui l'accusato è decaduto, con meccanismi rispettivamente adattati al giudizio di appello e di legittimità. In quest'ultimo contesto, in particolare, si inserisce ora la possibilità di un annullamento con rinvio con regressione del procedimento al giudizio di prima istanza, secondo il rinnovato art. 623, comma 1, c.p.p. L'argomento, ancora in cerca di stabilità, è stato interessato da altri aggiustamenti normativi tramite il d.lgs. n. 31/2024, anche interpolando l'art. 601

¹¹L. 28 aprile 2014, n. 67; Cass., Sez. Un., 17 agosto 2020, n. 23948, Ismail, in *Proc. pen. e giust.*, 2021, 2, p. 355 ss., con commento di A. MANGIARACINA, *Imputato "assente" e indici di conoscenza del processo: una lettura virtuosa della Suprema Corte*. Cfr., altresì, Cass., Sez. V, 15 settembre 2020, n. 31201, Ramadze, in *CED Cass.*, n. 280137; Cass., Sez. V, 6 aprile 2021, n. 19949, Olguin, *ivi*, n. 281256. Per una completa panoramica della giurisprudenza di legittimità, A. MANGIARACINA, *Giudizio in assenza: maggiori garanzie*, in *Proc. pen. e giust.*, 2022, 1.

Premessa

c.p.p., per ottenere un coordinamento quanto all'informativa sul possibile procedimento in assenza e alla sanzione della nullità applicabile in mancanza dell'informativa stessa.

Appartiene sempre al filone tematico del giudizio *in absentia* la modifica concernente l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-*bis* c.p.p. Il rimedio straordinario *ad hoc* risulta fruibile nei casi in cui l'assenza, per errore, sia stata dichiarata dal giudice senza il ricorrere dei presupposti fissati dall'art. 420-*bis* c.p.p., sempreché – sin da prima del formarsi del giudicato – l'accusato non abbia avuto conoscenza effettiva della pendenza del processo e, senza colpa, non sia stato in condizioni di proporre impugnazione. Mentre, nei casi in cui la declaratoria giurisdizionale relativa all'assenza sia stata emessa correttamente, ma l'imputato riesca a dimostrare la propria incolpevole mancata conoscenza del procedimento, “ritorna” disponibile la strada della richiesta di restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 2, punto 1, c.p.p.

Per altro verso, a tenore della legge delega, una ridefinizione dei confini tra i diversi rimedi straordinari implica che la rescissione del giudicato trovi applicazione «al di fuori dei casi in cui operi la revisione europea»¹².

Ebbene, anche sotto quest'ultimo profilo, il legislatore delegato ha ritenuto di accogliere una sollecitazione proveniente dalla giurisprudenza. L'estensione dei casi di revisione, determinata da una nota sentenza della Corte costituzionale¹³, aveva sin da subito mostrato le debolezze di una soluzione “provvisoria” e inadeguata a superare definitivamente il problema relativo all'esecuzione delle condanne della Corte europea. L'adattamento di uno strumento straordinario nato per altre finalità, la revisione, non consentiva di sciogliere vari nodi problematici. Sono emerse via via sia specifiche esigenze non sempre risolvibili tramite la riapertura del processo, sia significative incertezze riguardanti i c.d. fratelli minori, ossia i soggetti interessati ma non ricorrenti davanti alla Corte EDU¹⁴. Una disciplina apposita è stata introdotta, nel 2022, in un solo articolo – contenuto nel Titolo III-*bis* del Libro IX del codice di rito – per inaugurare un meccanismo dedicato, idoneo a mettere in discussione sentenze o decreti penali di condanna, su impulso del condannato o dell'internato ricorrente dinanzi alla Corte europea. E ciò in seguito all'accoglimento del ricorso con decisione definitiva o alla cancellazione di quest'ultimo dal ruolo, a norma dell'art. 37 CEDU, per il riconoscimento unilaterale della violazione da parte dello Sta-

¹²Decreto legislativo, Attuazione della l. 27 settembre 2021, n. 134, recante «*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*», *Relazione illustrativa*, p. 125.

¹³Corte cost., 7 aprile 2011, n. 113.

¹⁴In proposito, ci si permette di rinviare per i dettagli a L. PARLATO, *Verso la revisione europea 2.0*, in A. MARANDOLA (a cura di), “*Riforma Cartabia*” e rito penale, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, p. 253 ss.

to. Il risultato da perseguire tramite il nuovo strumento non è soltanto la riedizione del giudizio, ma anche la revoca del provvedimento giudiziario interno o, ad ogni modo, l'eliminazione dei suoi effetti pregiudizievoli. Fermo restando che, nel processo eventualmente rivitalizzato, ripartono i termini di prescrizione (dalla pronuncia della Corte) e, in appello, quelli di durata massima delle impugnazioni (dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali, di cui all'art. 128 c.p.p.).

III. È arrivato il momento di illustrare brevemente il piano dell'opera. Nell'affrontare i numerosi istituti attraversati dalla "riforma Cartabia", la disamina si articola in quattro diverse sezioni. La loro suddivisione è scandita dalle principali modifiche ultimamente impresse dal legislatore alla rete degli strumenti di doglianza previsti dal codice di rito.

Un'iniziale tappa di riflessione è stata dedicata ad alcuni filoni tematici la cui influenza diffusa, su ogni profilo specifico da trattare, ha suggerito di svolgere un'indagine separata, in prima battuta. Qui, una volta individuati i nuovi modelli e le principali linee evolutive, l'analisi si è soffermata sull'incidenza determinata nel sistema dall'introduzione di ulteriori cause di inammissibilità, nonché sul problema relativo alle questioni civili e alla loro trattazione, dotato di grande centralità all'interno della riforma. Oggetto di autonoma considerazione, in questa stessa sede speculativa, è stato anche il versante delle dinamiche ablatorie, destinato a interagire con le tematiche dell'accertamento della responsabilità e ad assumere grande peso nelle strategie difensive. Il bisogno di contestualizzare l'ambito delle impugnazioni rispetto a orizzonti più ampi ha imposto altresì di esaminarne le proiezioni rispetto al mondo della giustizia riparativa – la cui valorizzazione è una nota caratterizzante del volto complessivo della "riforma Cartabia" – e ai contesti "periferici" dei procedimenti relativi alla responsabilità amministrativa degli enti, oltre che di quelli dinanzi al giudice di pace e al tribunale per i minorenni.

Nella seconda sezione è stata raccolta la trattazione dei principali aspetti concernenti il secondo grado di giudizio. Prendendo le mosse dalle caratteristiche e dalle carenze del "contraddittorio scritto", che risulta incentivato, l'analisi si è snodata lungo una fitta alternanza di connotati dell'appello – deflattivi e di garanzia – rivelando i nuovi equilibri perseguiti rispettivamente in tema di rinnovazione della prova, concordato sui motivi, controlli sull'assenza dell'imputato e improcedibilità c.d. cronologica.

La sezione terza, incentrata sulle innovazioni del giudizio di legittimità, si divide in due parti. Da un canto, si è inteso sottolineare la varietà dei percorsi e, dunque, dei "procedimenti" prospettabili dinanzi alla Corte di cassazione. Dall'altro canto, l'attenzione si è indirizzata verso lo specifico sistema di "rinvio pregiudiziale" che chiama la Suprema Corte a pronunciarsi in via immediata per

Premessa

superare l'*impasse* spesso presentatasi, nella prassi, in relazione alle questioni sulla competenza per territorio.

Per concludere, la quarta sezione ha mirato a porre in evidenza aspetti inediti dei mezzi di impugnazione straordinari. L'istituto della rescissione del giudicato, oggetto di modifiche sin dalla sua nascita, continua a essere ritoccato in virtù di una sempre più diffusa rilevanza delle problematiche relative alla partecipazione dell'imputato nell'intero orizzonte del processo penale. Le geometrie della fattispecie, peraltro, hanno richiesto una rivisitazione anche per l'avvento di un atteso mezzo di impugnazione *ad hoc*, volto a dare esecuzione alle sentenze della Corte di Strasburgo. Riservato alla competenza funzionale della Corte di cassazione, tale mezzo è stato esaminato in chiusura, dando risalto al suo passato complicato e al suo futuro tutto da scrivere: rappresenta, infatti, un punto di arrivo rispetto a un dibattito prolungatosi per decenni e promette, al contempo, un seguito interpretativo ricco di spunti.

Il lavoro – che tende a offrire a studiosi e operatori del diritto una visione di insieme sul complicato sistema delle impugnazioni – non avrebbe potuto vedere la luce senza l'impegno e la passione dei numerosi Autori. Attenti a cogliere le note di novità dei recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali, si sono premurati di considerarle prontamente in relazione al panorama preesistente, attraverso letture critiche e originali, sempre generose di soluzioni ermeneutiche e *de iure condendo*. A loro va un sincero ringraziamento. Sentita gratitudine merita il Direttore della Collana, prof. Adolfo Scalfati, per l'idea di realizzare il progetto e per la fiducia sottesa alla proposta di coordinarlo. Un grazie particolare è rivolto al dott. Domenico Gaspare Carbonari, per la preziosa collaborazione nella gestione e revisione dei testi. Un pensiero grato e speciale emoziona molto: doverlo formulare in questi termini era impensabile al sorgere dell'impulso editoriale. Il destinatario è l'avv. Maurizio Gemelli. La sua presenza manca tanto, ma il grande entusiasmo da lui manifestato per ogni collaborazione scientifica – e specialmente per quest'opera – continuerà ad accompagnarci.